



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FALCONE-BORSELLINO"

Via Cassala, 15 - 70132 - BARI - tel. 080 5741819

cod. fisc.: 80006360723 - cod. mecc.: BAIC80600P - sito web: www.falcone-borsellino-ba.edu.it

e-mail: baic80600p@istruzione.it - baic80600p@pec.istruzione.it

BARI, 11/09/2025

Circolare N°19

I.C.S. "FALCONE-BORSELLINO" - Bari (BA)
Prot. 0008406 del 11/09/2025
I-1 (Uscita)

**A tutte le Famiglie
A tutti i Docenti
Al Personale ATA
dell'I.C. "Falcone – Borsellino"
Al Sito Web
Loro Sedi**

OGGETTO: Divieto di Fumo nelle Scuole

La scuola ha il compito di trasmettere e fare acquisire ai nostri alunni comportamenti e stili di vita finalizzati al benessere, improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità, con lo scopo di fare della scuola un ambiente sano, basato sul rispetto della persona e dell'ambiente e che faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

A tal proposito si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, **il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche relativamente all'uso della sigaretta elettronica.**

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni riportate nel D. L. 104 / 13 **E' SEVERAMENTE VIETATO:**

- **Gli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini, cortili e parcheggi) di tutti i Plessi dell'Istituto. Altresì il divieto viene esteso a tutte le aree esterne ed alle scale di emergenza esterne;**
- **Utilizzare sigarette elettroniche nei locali di tutti i Plessi dell'Istituto.**
-

Il divieto interessa a tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e ai visitatori eventuali che si trovino nelle aree di pertinenza dell'istituto.

Chiunque violi il divieto, in base all'articolo 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni (divieto di fumo) e all'art. 51 della Legge n. 3/2003 (tutela dei non fumatori) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si tenga presente che, al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, per cui il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando uno specifico modello.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

I responsabili, preposti all'applicazione del divieto di fumo, sono i Referenti di Plesso con i seguenti compiti:

- vigilare, sull'osservanza del divieto, contestare e verbalizzare le infrazioni;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare;

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente e/o ai referenti, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fiorenza UNCINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/1993